

N. 18151/21
N. 654/23

R.G. notizie di reato
R.G. Trib.

Sentenza N. 3538/2023
del 13/07/2023
Data del deposito 09/10/23
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. 09/10/2023
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. Inscr. a SIC _____
Redatta scheda il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Natale all'esito dell'udienza pubblica del 13.7.2023 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 525 e sgg. c.p.p. nei confronti di:

██████████, nato in ██████████ il ██████████ 4

LIBERO – PRESENTE

domicilio dichiarato presso la sua abitazione in ██████████, ██████████

██████████
difeso di fiducia dall'Avv. ██████████ del Foro di Torino

IMPUTATO

1) Per il reato di cui all'art. 113, 449 c.p. perché, in cooperazione colposa con ██████████ per cui si procede separatamente, con colpa consistente in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione dell'art. 1 legge 1083 del 1971, del DM 22.01.2008 n. 37 e della norma UNI 7129, in particolare parti prima e quarta, e nello specifico

██████████
installando, presso l'appartamento locato a ██████████ e ██████████ e in uso a ██████████, sito in ██████████
██████████ e catastalmente censito al foglio ██████████
██████████ particella ██████████ sub. ██████████, un impianto di GPL per uso domestico e simile non alimentato da rete di distribuzione ma bensì da bombola senza essere in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali di cui al DM 22.01.2008 n. 37

omettendo di installare il citato impianto di GPL, realizzato "scollegando" l'impianto dal sistema centralizzato di GPL per collegarlo

ad una bombola, secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza di cui alla legge 1083 del 1971 e di cui al DM 22.01.2008 n.37

dopo avere "scollegato" l'impianto centralizzato, avendo omesso sia di effettuare prova di tenuta, sia di apporre, in violazione delle norme tecniche UNI 7129 parte prima, in particolare punto 4.6.3.6.6., e parte quarta punti 5.1, 5.2 e 5.3, tappi a garanzia della tenuta a valle di ogni rubinetto di utenza, ed in particolare sui tubi di adduzione dell'impianto al piano cottura (e alla caldaia) che restavano – dopo l'intervento – aperti ed idonei a condurre il gas ed a portarlo all'interno dell'appartamento in uso a [REDACTED]

omettendo di installare rilevatori di gas o altri dispositivi idonei a riconoscere le fughe di combustibile e a dare l'allarme

[REDACTED] volendo forzare il sigillo del contatore del gas servente l'appartamento a lui in uso sito in [REDACTED] piano secondo e catastalmente censito al foglio 1037 particella 109 sub. 20, forzava il sigillo apposto al contatore del gas proveniente da serbatoio GPL servente l'alloggio in uso a [REDACTED] e apriva il rubinetto del gas, che, anche in ragione di quanto sopra specificato, si accumulava nell'appartamento del [REDACTED] fino a causare una esplosione con successivi incendio e crollo parziale della palazzina e danneggiamento della palazzina limitrofa.

In [REDACTED] il [REDACTED]

2) Per il reato di cui agli artt. 81 comma 1, 113, 589 commi 1, 3 (solo [REDACTED] e 5, 590 commi 1, 2, 4 e 5 c.p. perché, in cooperazione colposa con [REDACTED] per cui si procede separatamente,, ciascuno con la medesima azione e/o omissione, con colpa consistente in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione dell'art. 1 legge 1083 del 1971, del DM 22.01.2008 n. 37 e della norma UNI 7129, in particolare parti prima e quarta, nello specifico nella condotta meglio rappresentata al capo 1, cagionavano il decesso del minore [REDACTED], nonché cagionavano a [REDACTED] lesioni personali consistenti in politrauma (ematoma epidurale frontale destro, frattura composta della teca cranica in sede frontale sinistra, frattura delle branche ileo-ischio-pubica, frattura dell'ala sacrale destra e spigolo superiore aletta sacrale sinistra) da cui derivava una malattia giudicata guaribile in almeno giorni 90, e a [REDACTED] lesioni personali consistenti in ustioni coinvolgenti il 50 – 59 % della superficie corporea, ustioni di terzo grado coinvolgenti il 10 – 19 % della superficie corporea, frattura chiusa delle ossa nasali da cui derivava una malattia giudicata guaribile in almeno giorni 180.

Con l'aggravante di cui agli artt. 589 comma 3 e 590 comma 4 (il [REDACTED]) di avere commesso il fatto nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Con l'aggravante di cui all'art. 590 comma 2 c.p. di avere cagionato a [REDACTED] e [REDACTED] lesioni gravi.

In Torino il [REDACTED]

3) Per il reato di cui all'art. 348 c.p. perché abusivamente esercitava una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato ex artt. 3 e 4 D.M. 22.01.2008 n. 37, modificando l'impianti meglio specificato al capo 1 nonché l'impianto dell'abitazione sita in [redacted] strada del [redacted] piano terra e catastalmente censito al foglio [redacted] particella [redacted] condotta da [redacted] In [redacted] in data prossima e anteriore al [redacted]

Identificate le persone offese costituite parte civile in:

[redacted] nato a [redacted] il 21.10.1998
Difeso ed elettivamente domiciliato dall'Avv. [redacted] del Foro di [redacted]

[redacted] nata in [redacted] il [redacted]
Difesa ed elettivamente domiciliata dall'Avv. [redacted] del Foro di [redacted]

[redacted] nato in [redacted]
Difeso ed elettivamente domiciliato dall'Avv. [redacted] del Foro di [redacted]

M [redacted] nato in [redacted]
Difeso ed elettivamente domiciliato dall'Avv. [redacted] del Foro di [redacted]

[redacted] nato in [redacted] il [redacted]
Difeso ed elettivamente domiciliato dall'Avv. [redacted] del Foro di T [redacted]

[redacted] nata in [redacted] il [redacted]
Difesa ed elettivamente domiciliata dall'Avv. [redacted] del Foro di T [redacted]

Persona offesa non costituita parte civile:

[redacted] nata a [redacted] il [redacted]

Conclusioni delle parti:

P.M.: ritenuto il concorso formale tra i capi 1-2, ritenute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante, più grave il capo 2), condanna alla pena di anni due di reclusione; per il capo 3): ritenute le circostanze attenuanti generiche, condanna alla pena di mesi sei di reclusione. Condanna alla pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione.

Parte civile [redacted]: ritenuta la responsabilità dell'imputato, condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile, come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.

Parte civile [redacted]: ritenuta la responsabilità dell'imputato, condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute per la

costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile, come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.

Parte civile [redacted]: ritenuta la responsabilità dell'imputato, condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile, come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.

Parte civile [redacted]: ritenuta la responsabilità dell'imputato, condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile, come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.

Parte civile [redacted] i e [redacted] (in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori [redacted] e [redacted]): ritenuta la responsabilità dell'imputato, condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile, come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.

Difesa: assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto; in subordine: minimo della pena circostanze attenuanti generiche e benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo

Si è proceduto con rito ordinario in presenza dell'imputato e delle parti civili (senza che venissero sollevate questioni sulla costituzione delle stesse).

Alla prima udienza, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 429 co. 3 c.p.p. nei confronti dell'imputato e della persona offesa [redacted], il giudice ha rinviato il processo all'udienza del 10.5.2023.

In assenza di ulteriori questioni preliminari, aperto il dibattimento, il Tribunale ha ammesso le prove richieste dalle parti.

Durante l'istruzione dibattimentale sono state acquisite prove di natura documentale e – su accordo delle parti ex art. 493, comma 3, c.p.p. – numerosi atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Durante il dibattimento, all'udienza del 10 maggio 2023, sono state altresì assunte le testimonianze degli operatori dei vigili del fuoco [redacted]

e [redacted], della persona offesa [redacted], [redacted], J [redacted], T [redacted], R [redacted] e delle persone informate sui fatti C [redacted], F [redacted], e, [redacted], C [redacted], M [redacted], a, F [redacted], N [redacted], a, B [redacted]

M [redacted] (compagna dell'imputato, che ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di astensione prevista dall'art. 199 c.p.p.).

Alla medesima udienza, l'imputato si è sottoposto ad esame.

Terminata l'istruttoria dibattimentale -svoltasi senza incidenti di natura processuale- all'udienza del 5.7.2023 le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

All'esito dell'udienza da ultimo menzionata il giudice ha rinviato il processo all'udienza del 13.7.2023, per repliche dell'accusa e della difesa dell'imputato.

2. Prospettazione delle parti

Secondo il Pubblico ministero e la parte civile, le prove testimoniali e documentali hanno offerto piena conferma dell'ipotesi d'accusa.

La Difesa – senza contestare la ricostruzione delle cause dell'esplosione proposta dal pubblico ministero - sollecita l'esito assolutorio di [REDACTED], sostenendo la sua completa estraneità ai fatti di causa. La difesa, a questo proposito, nega che sia stato l'imputato a scollegare le utenze dell'appartamento di [REDACTED] N [REDACTED] dal serbatoio condominiale (per allacciarlo alle bombole GPL destinate a servire esclusivamente il suo appartamento) e, più in generale, nega che [REDACTED] abbia mai svolto questo genere di attività. Infatti, i soli testi ad aver dichiarato di aver ricevuto questo tipo di servizio da [REDACTED] (o di essere a conoscenza del fatto che l'imputato svolgesse questo genere di attività) sono [REDACTED] e P [REDACTED] e (il figlio di quest'ultimo, [REDACTED] R [REDACTED] dichiara di averlo appreso dal padre). Tali testi non sarebbero però attendibili: P [REDACTED] è perché interessato ad allontanare da sé il sospetto di aver scollegato da solo -e negligenemente- le utenze del suo appartamento dal serbatoio centralizzato e C [REDACTED] in quanto avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie.

3. La ricostruzione dei fatti.

La mattina del [REDACTED] si verifica un'esplosione presso uno degli appartamenti dello stabile sito in [REDACTED], via [REDACTED], che distrugge completamente l'appartamento dov'è avvenuto e determina un crollo parziale della palazzina, danneggiando gli appartamenti vicini. Sotto le macerie sono ritrovati il cadavere del minore [REDACTED], nonché [REDACTED] e P [REDACTED], che riporteranno lesioni gravi.

3.1. Le cause dell'esplosione, in sintesi.

Le cause dell'esplosione si evincono con chiarezza dalla relazione tecnica del [REDACTED] redatta dai vigili del fuoco -del nucleo investigativo antincendi- in servizio presso il comando di Torino (prodotta all'udienza del 10.5.2023 dal P.M., sub doc. 21) e dalla consulenza tecnica del 7.3.2022 (prodotta all'udienza del 10.5.2023 dal P.M., sub doc. 30) redatta dai prof. Ing. [REDACTED] e [REDACTED] (oltre che dalle s.i.t. ivi richiamate) acquisiti con il consenso delle parti dal fascicolo dal pubblico ministero.

L'esplosione è stata provocata da una fuga di gas avvenuta all'interno dell'appartamento di [REDACTED], dove – tra la notte del [REDACTED] e la mattina del [REDACTED] – si è accumulata una quantità di gas sufficiente a rendere l'aria infiammabile.

L'evento si è verificato per il concorso di due condotte colpose, entrambe causalmente necessarie per il suo realizzarsi.

La prima è la seguente. Circa un anno prima dell'incidente, [REDACTED] decide di non servirsi più del serbatoio GPL condominiale -per alimentare di gas il suo alloggio- e sceglie di utilizzare bombole GPL a uso personale. I terminali che collegano l'impianto centralizzato all'appartamento di [REDACTED] sono però lasciati in condizioni non sicure, poiché ad essi non è apposto alcun tappo e il rubinetto della linea di alimentazione della cucina (indicata in atti come "C3") viene lasciato in posizione di apertura. Nell'ipotesi accusatoria l'abbandono dei terminali nella condizione appena descritta è imputabile all'odierno imputato, che sarebbe stato incaricato da [REDACTED] di scollegare le utenze del suo appartamento dall'impianto centralizzato per allacciare le bombole.

Ad ogni modo, la condotta appena descritta non sarebbe stata di per sé sufficiente a provocare la fuga di gas, dal momento che in data 16.6.2020 il contatore di [REDACTED] relativo all'impianto centralizzato era stato piombato per morosità, così impedendo l'erogazione di gas al suo appartamento (si vedano in proposito le s.i.t. rese da [REDACTED] – al documento 14 degli atti prodotti dal pubblico ministero –, nonché il verbale di chiusura del contatore, sub doc. 26, pagina 669).

Senonché, la sera del [REDACTED], un soggetto poi identificato in S [REDACTED] (il cui contatore relativo all'impianto centralizzato prima era stato piombato e poi rimosso) volendo fornire di gas il proprio appartamento, forza il contatore di [REDACTED], credendo per errore che sia il proprio. In tal modo, l'impianto di F [REDACTED] è risultato nuovamente collegato a quello centralizzato.

Il gas riprende quindi a scorrere verso l'appartamento di [REDACTED] e fluisce liberamente nell'appartamento (dal momento che ai terminali dell'impianto siti nell'appartamento non era stato apposto alcun tappo e il rubinetto della linea di alimentazione della cucina era ancora in posizione di apertura).

La mattina seguente l'aria è satura di gas ed è sufficiente un innesco qualunque per provocare la deflagrazione, che infatti si verifica.

Come sopra anticipato, la difesa dell'imputato non contesta che l'esplosione sia avvenuta a causa delle condizioni non sicure in cui sono stati lasciati i terminali dell'impianto centralizzato nell'appartamento di [REDACTED], unite alla manomissione del contatore da parte di S [REDACTED], ma nega che sia stato l'imputato a scollegare l'impianto centralizzato dalle utenze di [REDACTED] (e, più in generale, che [REDACTED] svolgesse questo genere di attività). Cionondimeno, prima di affrontare il tema

del ruolo dell'imputato nell'incidente, è necessario -ai fini della decisione- esporre in modo più analitico le cause materiali dell'esplosione, ancorché esse non siano poste in discussione dalla Difesa.

3.2. Lo stabile di [REDACTED].

La CNR della questura di Torino del [REDACTED] e la relazione dei vigili del fuoco del [REDACTED] individuano esattamente le persone che abitavano nella palazzina e descrivono in modo puntuale la dislocazione dei loro alloggi. La citata relazione dei vigili del fuoco e la già menzionata consulenza tecnica del 7.3.2022 offrono inoltre una esaustiva descrizione dello stabile.

Il fabbricato dov'è avvenuto l'incidente era a pianta rettangolare ed era costruito su tre piani (piano terra, piano primo, piano secondo).

Al primo piano si trovava un appartamento che era locato a [REDACTED] [REDACTED] (indicato nella citata relazione con la lettera G).

Al primo piano erano presenti due appartamenti e in uno di essi abitava l'odierna persona offesa [REDACTED], insieme alla compagna [REDACTED] [REDACTED] (il loro appartamento nella relazione è indicato con la lettera E).

Anche al secondo piano vi erano due appartamenti:

- il primo locato a [REDACTED] a e [REDACTED] e, che al momento dell'incidente era occupato dal figlio di quest'ultimo, P [REDACTED] (nella relazione indicato con la lettera C);
- il secondo locato a S [REDACTED] (in atti indicato con la lettera B). In quest'ultimo immobile, al momento del fatto, si trovava la famiglia [REDACTED]. In particolare, al moento dello scoppio, nell'appartamento si trovavano il minore [REDACTED] e la madre, [REDACTED].

3.3. Descrizione dell'impianto gas.

Al momento dell'evento lo stabile non era servito dalla rete cittadina di distribuzione di gas naturale, ma da un impianto indipendente di distribuzione GPL, alimentato da un serbatoio ("bombolone") multiutenza di proprietà della società [REDACTED].

In origine tutti gli appartamenti dello stabile erano serviti da tale impianto centralizzato, che era composto da cinque contatori, così intestati:

1. contatore matricola n° 0005212942 intestato a [REDACTED] [REDACTED] "reperto fotografico N1);
2. contatore matricola n° 0005212945 intestato [REDACTED] (reperto fotografico N2);
3. contatore matricola n° 0005212947 intestato a [REDACTED] [REDACTED] reperto fotografico N3);
4. Contatore matricola n° 0005212943 intestato a [REDACTED] M [REDACTED] (reperto fotografico N4);
5. contatore matricola n° 0005212944 intestato [REDACTED] D [REDACTED] (reperto fotografico N5).

In data 8 aprile 2020 il contatore intestato a [REDACTED] è stato piombato per morosità.

Il 16 giugno 2020 il contatore intestato a [REDACTED] è stato piombato per lo stesso motivo.

Il 27 ottobre 2020 è stato piombato anche il contatore intestato a [REDACTED] A. Tale contatore è poi stato rimosso in data 8 giugno 2021 poiché in sede di lettura di verifica dei consumi è emerso che [REDACTED], manomettendo il sigillo, aveva riaperto il collegamento e usato 442 mc di gas (si veda sul punto la relazione dei vigili del fuoco sopra citata).

Successivamente alla piombatura dei contatori a loro intestati, al fine di rifornire di gas i loro appartamenti, [REDACTED] (prima) e [REDACTED] (dopo) hanno collegato le rispettive caldaie e piani cottura a delle bombole GPL.

3.4. Lo stato dei luoghi dopo l'esplosione

La nota del [REDACTED] redatta dai vigili del fuoco intervenuti quella mattina sul luogo dell'incidente (doc. 1 del pubblico ministero) descrive condizione dello stabile come segue: *“lo scenario era quello di un crollo del 90% del tetto ligneo inoltre erano crollate parte delle murature portanti e la soletta dell'ultimo piano, altri muri portanti presentavano evidenti fenditure ed erano visibilmente pericolanti; i muri di tamponamento erano in parte crollati e in parte e in parte seriamente lesionati”*.

La CNR della Questura di [REDACTED] del [REDACTED] (doc. 2 P.M.) redatta dagli agenti di polizia giudiziaria intervenuti sul luogo dell'incidente, dà atto che *“giunti sul posto si poteva sin da subito constatare che l'esplosione riguardava in particolare l'edificio posto al civico 42 interno 6 e che aveva investito anche l'edificio adiacente (civico 40) – il cui tetto era parzialmente sollevato e il muro confinante con il 42/6 era parzialmente abbattuto il cui tetto – nonché i sei garage situati nel cortile, dei quali cinque erano stati privati delle porte basculanti saltate in aria a causa dello scoppio”*.

La relazione fotografica prodotta come documento 22 del pubblico ministero rappresenta con particolare efficacia la condizione dello stabile successivamente all'esplosione.

La relazione tecnica redatta dal nucleo investigativo antincendi territoriale del comando provinciale dei vigili del fuoco di [REDACTED] (sub doc. 21 degli atti depositati dal pubblico ministero) riporta quanto segue, relativamente allo stato dei luoghi successivo all'incidente.

L'alloggio del piano terra, quello di [REDACTED], è stato il meno colpito dall'esplosione. Al momento del sopralluogo:

- 1- il piano cottura e la caldaia erano regolarmente collegati alle bombole GPL;
- 2- il contatore dell'impianto centralizzato intestato a [REDACTED] era piombato e non presentava forzature;
- 3- al terminale dell'impianto centralizzato che conduceva al piano cottura era apposto un tappo;
- 4- il rubinetto dell'impianto centralizzato che in passato aveva servito la caldaia era in posizione di chiusura.

Per quanto riguarda gli alloggi al primo piano, in essi il piano cottura e la caldaia sono stati trovati regolarmente collegati all'impianto centrale. Al loro interno non sono stati rinvenute bombole del gas.

Nell'appartamento locato a [REDACTED] (sito al secondo piano) il piano cottura e la caldaia sono stati trovati regolarmente collegati all'impianto centrale. Inoltre, si è già detto che il contatore dell'impianto centralizzato a lui intestato era stato rimosso in data 8.6.2021 da [REDACTED].

Per quanto concerne l'appartamento locato a [REDACTED], la relazione dei vigili del fuoco ha evidenziato quanto di seguito si espone.

- All'interno dell'alloggio vi erano un piano cottura e una caldaia collegati a bombole GPL (regolarmente collegate, che non risultava avessero subito perdite).
- Il tubo di "adduzione GPL centralizzato" dell'appartamento di P [REDACTED] E "è stato trovato in posizione di apertura, condizione questa che, per natura propria delle caratteristiche meccaniche del sistema di chiusura ed apertura della valvola sfera non può essersi creata a causa dell'esplosione: pertanto il rubinetto risultava essere già aperto prima dell'evento" (si veda in proposito).
- "Il forno presente nell'appartamento è elettrico quindi non può essere causa della perdita di gpl che ha creato l'esplosione".
- "Il tubo flessibile di acciaio "C4" che collegava l'impianto incassato centralizzato con il piano cottura risultava essere scollegato dall'utilizzatore (piano cottura) ed ancora collegato al raccordo terminale dell'impianto centralizzato, ma privo di tappo. Tuttavia, è utile evidenziare che il tubo flessibile di collegamento "C4" non era collegato già prima dell'esplosione, infatti lo stesso non presenta danneggiamenti dovuti alla caduta della parete".
- "La caldaia murale dell'appartamento "C" risultava essere scollegata dall'impianto centralizzato del gpl e allacciata in modo corretto ad una bombola. [...]. Il rubinetto posto sulla tubazione centralizzata di adduzione gas risultava chiuso e il flessibile di acciaio di collegamento era privo di tappo".
- Il giorno 03 settembre 2021 gli operatori dei vigili del fuoco, congiuntamente a personale dell'A [REDACTED], hanno appurato che il contatore relativo all'alloggio locato da P [REDACTED] (in atti contatore "N3") "risultava manomesso nel sigillo e nel volantino di aperture/chiusura del rubinetto, cosa che si verifica solo a seguito di una forzatura con l'ausilio di utensili tipo "pinze" (s.i. A [REDACTED] O acquisite al dibattimento con il consenso delle parti)".

La manomissione doveva però essere recente, perché al momento dell'ultima lettura dei consumi, avvenuta in data [REDACTED], il personale di [REDACTED] non aveva registrato anomalie su tale contatore: "i sigilli risultavano integri e i consumi invariati rispetto al giorno 16.06.2020 quando lo stesso veniva piombato. Al sopralluogo congiunto del 0 [REDACTED] oltre alla manomissione del sigillo posto sul contatore, si registrava un ammanco di circa 11 MC di gpl".

Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente condurranno i vigili del fuoco e i consulenti tecnici sopra menzionati ad affermare che l'esplosione si è verificata per una fuga di gas che è sicuramente avvenuta nell'alloggio di [REDACTED] (e non in un altro appartamento dello stabile). Tale conclusione è pienamente condivisibile, considerato che l'appartamento di P [REDACTED] è stato quello più colpito ed è l'unico nel quale sono stati riscontrate condizioni che potessero favorire una fuga di gas nell'ambiente.

3.5. La dinamica e le cause dell'esplosione.

Secondo la menzionata consulenza tecnica del 7.3.2022 l'evento "è certamente da ricondursi alla deflagrazione di una atmosfera infiammabile per presenza di GPL che si è accumulata nell'unità immobiliare" di [REDACTED] E. Ciò è stato possibile, per un verso, in quanto il contatore a lui intestato (n. 0005212947) -chiuso per morosità il 16 giugno 2020- è stato manomesso in modo da forzarne l'apertura, la sera del [REDACTED]. Per altro verso, le utenze gas nell'unità immobiliare di P [REDACTED] E (unità immobiliare C) "erano disconnesse dall'impianto domestico e collegate a bombole. I terminali d'impianto erano stati abbandonati in condizioni non sicure perché non erano stati apposti i tappi allo sbocco. La linea di alimentazione della cucina presentava il rubinetto in posizione di apertura. Pertanto, è certo che dal momento della riapertura forzosa del contatore n. 0005212947, il GPL abbia cominciato a fluire nella linea liberandosi nella cucina dove ha formato l'atmosfera infiammabile che poi è deflagrata (accumulando un quantitativo pari a circa 11 m³, quantitativo del tutto compatibile con la magnitudo del danno osservato e con la portata attesa di GPL dal condotto).

Sono infatti "sufficienti quantitativi minimi di GPL per creare una atmosfera infiammabile. Il limite inferiore di infiammabilità è infatti compreso tra quello del Butano (1,5 %) e quello del Propano (2,1 %). Ciò significa che un volume di GPL gassoso rilasciato in aria sia in grado di formare miscelandosi con essa oltre 50 volumi di miscela esplosiva (p. 48).

All'atto di innesco "(che può essere ascritto a un gran numero di eventi casuali: fiamma libera, commutazione di un interruttore elettrico, scarica elettrostatica provocata per esempio da una persona con abiti sintetici in movimento), si è sviluppata una deflagrazione capace di elevare la pressione teoricamente fino a 8 atm all'interno dell'unità immobiliare. La deflagrazione è stata tale da non essere compatibile con la resistenza strutturale della porzione di edificio colpita, la cui struttura, in muratura portante, non era in grado di offrire la necessaria resistenza. Ciò sia perché la muratura portante è intrinsecamente debole rispetto alle azioni quali quelle in esame, sia per le ulteriori criticità (comunque secondarie) proprie del fabbricato, quali la vetustà, le scarse caratteristiche meccaniche della malta (legante delle murature), l'edificazione anteriore all'emanazione delle nuove norme per le costruzioni che, rendendo obbligatoria la progettazione antisismica, avrebbe potuto introdurre in progetto alcuni accorgimenti costruttivi che avrebbero potuto anche solo parzialmente, mitigare il danno".

3.6. La manomissione del contatore da parte di [REDACTED].

Come si è avuto modo di esporre, una delle concause dell'evento è la manomissione del contatore dell'impianto centralizzato relativo all'abitazione di [REDACTED].

Tale manomissione è stata sicuramente effettuata da [REDACTED] (conduttore dell'altro alloggio al secondo piano dello stabile), il quale ha forzosamente aperto il contatore piombato di [REDACTED] E, credendo per errore di intervenire sul proprio. Malgrado la posizione di [REDACTED] -con riferimento alla vicenda in esame- sia oggetto di separato procedimento, è opportuno descrivere in modo compiuto il contributo della sua condotta al verificarsi dell'esplosione.

La sera precedente il giorno dell'esplosione, [REDACTED] accompagnò alcuni suoi parenti provenienti da Città [REDACTED] (i signori [REDACTED] e il loro figlio più piccolo) presso il suo alloggio sito in [REDACTED], via [REDACTED] 2, dove intendeva ospitarli. Si vedano sul punto le sommarie informazioni rese da [REDACTED] I e [REDACTED] A il 9 settembre 2021 (documenti 18 e 19 del Pubblico Ministero), le sommarie informazioni rese da [REDACTED] in data 8 settembre 2021 (pagine 774 e 775 del fascicolo del pubblico ministero) e l'interrogatorio da lui reso il 20 settembre 2021.

Poiché l'appartamento era in disuso da alcuni mesi e tutte le utenze di luce e gas non erano attive, nei giorni precedenti aveva contattato l'[REDACTED] perché li riattivasse (si vedano in tema le sommarie informazioni rese da [REDACTED] in data 8 settembre 2021 alle pagine 774 e 775 del fascicolo del pubblico ministero, e l'interrogatorio del 20 settembre 2021).

La sera del [REDACTED], però -una volta giunto all'appartamento- [REDACTED] constatò che luce e gas non erano attivi; quindi, andò dai contatori e aprì il gas, credendo di agire sul proprio contatore (che però, si ribadisce, era stato in precedenza rimosso dagli operatori di [REDACTED]). In realtà, in tal modo [REDACTED] A ha riallacciato l'impianto centralizzato all'appartamento in uso a [REDACTED] (privo di sigilli sulla sommità del tubo; ciò ha conseguentemente consentito al gas di defluire liberamente, saturando l'alloggio).

Che la dinamica dei fatti sia questa è provato da quanto dichiarato dallo stesso [REDACTED] durante una telefonata intercettata in altro procedimento il 26 agosto 2021 (doc. 24 del pubblico ministero) e dalle dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori del 20 settembre e del 6 ottobre del 2021 (rispettivamente documenti 23 e 25 fascicolo del pubblico ministero), dove egli riconosce di aver aperto il contatore, la sera prima dell'incidente.

[REDACTED] si dice sicuro di aver aperto il suo, di contatore, ma dall'esame congiunto delle dichiarazioni da lui rese e delle fotografie scattate dai vigili del fuoco (v. fascicolo fotografico sub doc. 22 P.M.) è possibile appurare con certezza che [REDACTED] manomise per errore il contatore di [REDACTED].

A riprova di quanto appena esposto, di seguito si riporta uno stralcio della trascrizione della telefonata tra [REDACTED] e tale [REDACTED], intercettata il 26 agosto 2021 (il cui brogliaccio è stato acquisito al fascicolo del dibattimento su concorde richiesta delle parti ex art. 493, comma 3, c.p.p.; cfr. doc. 24 P.M.):

[redacted]
S: Perché?
D: Io quella notte ho aperto il gas... il gas era stato chiuso e io l'ho aperto [tratto incomprensibile] i tubi... forse è uscito il gas non lo so... non lo so.
S: Ma dove è scoppiata quella, nella nostra casa?
S: Ma no, non è scoppiata nella mia casa, ma nell'altra casa.
S: Va bene allora che hai tu?
[...]
S: A: Non vorrei che durante la notte lui ha perso... chissà cosa sarà successo, perché io normalmente avevo il gpl... e me l'avevano tolto... ma io sono andato ad aprirlo il gas... magari [incomprensibile] da qualche parte lì forse oppure non c'entra niente?
S: ma se ti Avevano tolto il gas... tu non hai il gas.
S: A: sì l'hanno staccato il gas, mi sembra.
S: non hai il gas...
S: A: ma se apri quel rubinetto, esce comunque il gas... stranamente ma non so se in... ma quando io ho aperto il gas sono andato a provare a casa, non veniva. Non lo so... potrebbe essere che è arrivato dopo.
S: Ma tu non sei andato a chiuderlo?
S: A: No tesoro... non l'ho chiuso più perché mi serviva... ho pensato di aprirlo per un giorno... finché andava a casa propria... non lo so... ho paura... spero che non ho colpa perché se no mi mettono dentro per tutta la vita... non è che l'ho fatto apposta io... perché io la volta scorsa mi mandavano la fattura io pagavo ogni mese... ma l'ultima volta non l'ho pagata perché era una fregatura e loro mi hanno tolto... io sono andato di nuovo ad aprirlo da solo...
S: eh boh boh boh.
S: A: Quando l'ho aperto questa volta era dura quella... era duro il rubinetto... e ho paura che visto che l'ho forzato...

Nel corso dell'interrogatorio del 20 settembre 2021 [redacted] ha dichiarato: *"nella telefonata parlo con [redacted] e gli dico che ho forzato il rubinetto in quanto era duro; non intendevo forzarlo, intendevo dire che non si aperto subito. La telefonata è stata correttamente tradotta dall'albanese. Quando sono andato di notte ero da solo, sono sicuro di aver aperto il mio rubinetto. [...] Quando ho aperto il rubinetto c'era in effetti un filo di ferro che lo teneva chiuso e io con la mano aprendo il rubinetto sono riuscito a sfilare il filo di ferro che teneva chiuso il rubinetto senza romperlo"*.

Al successivo interrogatorio del 6 ottobre 2021 [redacted] ha inoltre dichiarato: *"confermo le dichiarazioni da me rese come persona informata sui fatti il 8.9.2021, limitatamente alla parte in cui riferivo che "una volta acceduto all'area dei contatori del gas, ho notato che il mio contatore era il secondo da sinistra"*.

Le fotografie scattate dai vigili del fuoco mostrano però che il secondo contatore da sinistra, il giorno dell'incidente, era quello di [redacted] (che sarebbe stato il terzo, se quello di [redacted] A -in realtà il primo da sinistra- non fosse stato in precedenza rimosso).

In definitiva: 1) [redacted] ha sicuramente forzato un contatore che riteneva essere quello connesso al suo alloggio; 2) [redacted] non avrebbe potuto forzare il suo contatore, perché era stato rimosso; 3) il secondo contatore da sinistra, quello che S [redacted] ha forzato, era in realtà il contatore

dell'appartamento di [REDACTED] (tant'è che, nonostante la forzatura del contatore, il gas non riprese a funzionare nell'alloggio locato da [REDACTED]).

È quindi certo che la sera prima dell'incidente S [REDACTED] riaprì per errore il gas verso l'appartamento di [REDACTED].

3.7. La condotta di [REDACTED] I.

La seconda concausa necessaria per la verifica dell'evento è stata la mancata apposizione di tappi ai terminali dell'impianto gas centralizzato nell'appartamento locato da [REDACTED] e l'abbandono del rubinetto di alimentazione della cucina in posizione aperta, dopo lo scollegamento delle utenze di quell'alloggio dall'impianto gas condominiale.

Nella prospettiva accusatoria, come detto, fu l'odierno imputato P [REDACTED] [REDACTED]: a) a scollegare le utenze dall'impianto condominiale, per allacciarle alle bombole GPL; b) a lasciare i terminali dell'impianto centrale nelle condizioni non sicure sopra descritte.

Può affermarsi sin da ora che la tesi accusatoria trova conferma nel complesso delle fonti di prova acquisite nel corso del dibattimento e, in particolare, nelle testimonianze rese all'udienza del 5 luglio 2023 dallo stesso P [REDACTED] da suo figlio [REDACTED] e da [REDACTED], oltre che nelle sommarie informazioni rese da C [REDACTED] il 24 agosto e il 9 settembre 2021 (documenti 4 e 15 del P.M.) e da [REDACTED] il 14 settembre e il 5 novembre 2021.

3.7.1. La testimonianza di [REDACTED] e.

Nel corso della sua testimonianza P [REDACTED] ha dichiarato: a) che per un certo periodo si rifornì di gas attraverso l'impianto centralizzato e poi successivamente passò alle bombole, anche su consiglio di [REDACTED] (pagine 41, 42); b) che il suo contatore era stato piombato per morosità (p. 47); c) di essersi rivolto a P [REDACTED] -che riconosce in aula- per scollegare le utenze del suo appartamento dall'impianto centrale del gas e allacciarle alle bombole (acquistate proprio da [REDACTED]); d) di essersi rivolto a [REDACTED] perché "vendeva le bombole"; e) che [REDACTED] si è limitato a scollegare l'impianto centralizzato e a collegare la caldaia e il piano cottura alle bombole senza indicargli misure di sicurezza per evitare fughe di gas (senza verificare se i terminali dell'impianto scollegato fossero in sicurezza); f) che, per quanto lui sappia, [REDACTED] aveva fatto un intervento analogo a quello effettuato presso il suo appartamento solo nell'alloggio di [REDACTED] (p. 45).

Per maggiore chiarezza, di seguito si riporta trascrizione di una parte della testimonianza di [REDACTED]

TESTIMONE, [REDACTED] – Per il riscaldamento ho preso una stufa a pellet e per acqua calda ho visto come hanno fatto tutti i vicini e ho fatto anche io.

PUBBLICO MINISTERO – E come hanno fatto tutti i vicini?

TESTIMONE, P [REDACTED] – Con la bombola.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi con una bombola di quelle...

TESTIMONE, P [REDACTED] - Ha messo vicino alla caldaia la bombola.

PUBBLICO MINISTERO - E per il piano cottura?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Un'altra bombola.

PUBBLICO MINISTERO - E lei ha messo personalmente queste bombole o si è rivolto a qualcuno?

TESTIMONE, P [REDACTED] E - No, mai io mi intendo di queste cose, ho parlato con il signor E [REDACTED]. Prima ho parlato con [REDACTED], mi ha detto: "Guarda che io ho rinunciato al gas, ho fatto così, così".

PUBBLICO MINISTERO - Lei quando parla di "[REDACTED]" a chi fa riferimento?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Al mio vicino di casa, il [REDACTED].

PUBBLICO MINISTERO - Il [REDACTED] Cosa gli ha detto il [REDACTED]?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Ha detto perché costava troppo caro il gas, dice: "Mi ha montato il signor [REDACTED] la bombola solo per fare la doccia". "Va bene". Dopo, non mi ricordo, tre/quattro mesi...

PUBBLICO MINISTERO - Quando fa riferimento al "Signor [REDACTED]", ha un cognome anche il signor [REDACTED]? Lei lo sa?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Non lo so, io lo conosco...

PUBBLICO MINISTERO - Lo vede qua presente il signor [REDACTED]?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Eh! Qua.

PUBBLICO MINISTERO - E lui.

GIUDICE - Diamo atto che riconosce l'imputato come [REDACTED] o al quale ha fatto riferimento.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei è andato dal signor [REDACTED] perché il [REDACTED] glielo ha consigliato?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Sì, abbiamo parlato fra di noi e poi...

PUBBLICO MINISTERO - Che lavoro faceva, in base alle sue conoscenze, il signor [REDACTED] o?

TESTIMONE, P [REDACTED] - So che vendeva le bombole.

PUBBLICO MINISTERO - Vendeva le bombole.

TESTIMONE, P [REDACTED] - Sì, vendeva le bombole.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi è per questa ragione anche che lei si è rivolto al signor [REDACTED]?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Sì, perché ho pensato che si intende di queste cose.

PUBBLICO MINISTERO: Ora, che tipo di lavori ha fatto il signor E [REDACTED] a casa sua? Lei aveva un impianto che era collegato al bombolone.

TESTIMONE P [REDACTED]: Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Cosa ha fatto il signor [REDACTED]?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Ha scollegato la caldaia e l'ha collegata alla bombola.

PUBBLICO MINISTERO - Okay. Quindi ha scollegato l'impianto centralizzato e poi ha collegato la caldaia alla bombola...

TESTIMONE, P [REDACTED] - Alla bombola.

PUBBLICO MINISTERO - ...che ha montato. E poi cosa ha fatto?

TESTIMONE, P [REDACTED] - E basta.

PUBBLICO MINISTERO - Con il piano cottura?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Per il piano cottura ha montato un'altra bombola.

PUBBLICO MINISTERO - Ma il piano cottura era collegato all'impianto centralizzato prima, al bombolone?

TESTIMONE, P [REDACTED] - Prima sì.

PUBBLICO MINISTERO – E chi ha fatto lo scollegamento?
TESTIMONE, F [redacted] – Sempre lui.
PUBBLICO MINISTERO – Sempre lui.
TESTIMONE, F [redacted] – Tutti i lavori.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi, giusto per vedere se ho compreso, ha scollegato le utenze, quindi acqua calda e piano cottura, dall'impianto centralizzato e le ha collegate alla bombola.
TESTIMONE, F [redacted] – Sì.
PUBBLICO MINISTERO – Ha fatto qualche verifica per vedere se ci potevano essere fughe di gas? In base a quello che lei ricorda.
TESTIMONE, F [redacted] – Non mi ricordo, ma non si vedeva che perde niente, tanto c'era il sigillo lì, era chiuso il rubinetto della bombola.
PUBBLICO MINISTERO – Di quale rubinetto sta parlando? Della bombola che aveva montato...
TESTIMONE, F [redacted] – Della bombola grande da fuori.
PUBBLICO MINISTERO – Ah! Quindi dico...
TESTIMONE, F [redacted] – Lì era chiuso.
PUBBLICO MINISTERO – E il suo contatore in quel momento era stato sigillato?
TESTIMONE, F [redacted] – Sì. Sì.
(...)
PUBBLICO MINISTERO – [redacted]. Il signor [redacted].
TESTIMONE, F [redacted] – Ah, il signor [redacted].
PUBBLICO MINISTERO – Le ha detto qualcosa sui lavori che aveva fatto?
TESTIMONE, F [redacted] – No.
PUBBLICO MINISTERO – Le ha detto qualche accorgimento che lei doveva seguire?
TESTIMONE, PA [redacted] – No. No.
PUBBLICO MINISTERO – L'ha rassicurata sulla bontà del lavoro che aveva fatto?
TESTIMONE, F [redacted] – Ha detto che tutto bene.
PUBBLICO MINISTERO – Tutto bene, che andava tutto bene.
TESTIMONE, F [redacted] – Ho provato acqua calda.
PUBBLICO MINISTERO – Le ha rilasciato qualche certificazione scritta, qualche documento scritto?
TESTIMONE, F [redacted] – No.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ha pagato per questo intervento?
TESTIMONE, F [redacted] – No.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ha detto: "Ha messo due bombole, una per l'acqua calda e una per il piano cottura". Le bombole le ha pagate?
TESTIMONE, F [redacted] – Ho pagato solo le bombole.
PUBBLICO MINISTERO – Si ricorda quanto ha pagato?
TESTIMONE, F [redacted] – Ah, non mi ricordo.
PUBBLICO MINISTERO – Lei, sentito con ordine di investigazione europeo, è stato sentito in [redacted], a [redacted] il 03/12/21, dichiarò di avere pagato... "Credo – quindi era un ricordo impreciso – di avergli dato circa sessanta euro per la bombola più grande installata alla caldaia e trenta/quaranta euro per la bombola più piccola della cucina".
TESTIMONE, F [redacted] – Più piccola, perché era una piccola più e una più grande, sì.
PUBBLICO MINISTERO – Conferma queste dichiarazioni?



TESTIMONE, ██████████ – Sì, perché le bombole doveva essere pagato, giusto.

[...]

PUBBLICO MINISTERO – Lei prima ha detto che il signor ██████████ ha scollegato i tubi che collegavano il piano cottura e acqua calda al bombolone centralizzato e anche la caldaia ovviamente, lei poi ha messo una stufa a pellet. Ma le ha detto che lei doveva fare qualcosa, non so, mettere i tappi di chiusura?

TESTIMONE, P██████████ – Ma io non sapevo, se io lo sapevo, io lo dicevo a lui, ma...

PUBBLICO MINISTERO – Ma lui non le ha detto niente? Non le ha dato delle indicazioni: “Mi raccomando signor P██████████ si ricordi di mettere i tappi”?

TESTIMONE, P██████████ – No.

PUBBLICO MINISTERO – Nulla?

TESTIMONE, P██████████ – No.

PUBBLICO MINISTERO – Le ha detto che andava tutto bene quando ha finito i lavori?

TESTIMONE, P██████████ – Sì. Sì, abbiamo fatto la prova, funzionava e tutto lì.

3.7.2. La testimonianza di C██████████.

Chiamato a testimoniare, ██████████ ha dichiarato di aver deciso di installare le bombole presso il proprio appartamento perché la fornitura ottenuta attraverso l'impianto centralizzato era troppo cara. Per tale ragione si rivolse al “sig. ██████████”, che in aula ha riconosciuto nel sig. ██████████, il quale poi staccò le utenze dai terminali dell'impianto centralizzato nel suo alloggio e montò le bombole (pag. 22 trascr.). Una volta concluso il lavoro, ██████████ gli disse di “mettere i tappi” ai terminali, cosa che lui effettivamente fece (p. 23 trascr.).

██████████ ha specificato di essersi rivolto a ██████████ perché era a conoscenza del fatto che vendeva le bombole (p. 23 e 24 trascr.). Il teste ha inoltre riferito di non sapere se ██████████ avesse effettuato interventi analoghi presso altre abitazioni, ma che gli pareva che lo avesse fatto da P██████████, il quale sicuramente aveva comprato le bombole da lui (p. 25 trascr.). Più precisamente, ██████████ si è detto sicuro del fatto che P██████████ aveva comprato la bombola da ██████████, mentre non sa se sia stato ██████████ a installarla (p. 32 trascr.).

██████████ ha aggiunto che lui e ██████████ erano amici, che si frequentavano spesso e di non avergli pagato il costo delle manodopera, ma solo quello delle bombole, in contanti (p. 25 trascr.).

██████████ I ricorda di aver poi cambiato le bombole due volte, prima dell'incidente, e che in entrambe le occasioni le comprò da ██████████ I e fu quest'ultimo a installargliele.

Le dichiarazioni rese da ██████████ confermano nella sostanza quanto esposto nel rendere le sommarie informazioni del 24 agosto e del 5 settembre 2021.

3.7.3. La testimonianza di ██████████.

██████████ s (figlio di P██████████ e persona offesa in questo processo), sentito come testimone all'udienza del 10.5.2023 ha dichiarato quanto segue. Il giorno dell'incidente si trovava da solo presso l'appartamento di via ██████████ dove stava abitando temporaneamente (perché vicino al luogo dove lavorava). Il padre invece era in ██████████ e stava pensando di ritrasferirvisi.

Per quanto di sua conoscenza, è stato ██████████ a scollegare le utenze dell'appartamento del padre dall'impianto centrale e a collegare le bombole del gas. Ciò gli è ██████████ riferito da ██████████ dopo l'incidente, quando si è ripreso dal coma (p. 35 trascr.).

██████████, comunque, ha dichiarato di conoscere P██████████, poiché all'inizio di luglio del 2021 si era rivolto a lui per risolvere un problema legato all'impianto gas. Nell'appartamento di via ██████████ e -dove il teste si era appena trasferito- mancava l'acqua calda e per risolvere il problema il padre gli disse di rivolgersi al "signor Ernesto", cioè a ██████████ (p.36 trascr.). Lui pertanto andò dall'imputato (che abitava lì vicino) e gli chiese aiuto. Il problema si risolse cambiando la bombola, ma ██████████ ha affermato di non ricordare se sia stato P██████████ personalmente a cambiargliela o se sia andato il figlio.

3.7.4. Gli elementi richiamati dalla difesa a favore dell'imputato.

Nella prospettiva della difesa, gli elementi sopra richiamati non sono sufficienti a dimostrare che fu ██████████ a intervenire sull'impianto gas dell'appartamento di ██████████.

██████████ afferma di essere vetrinista di professione e nega di aver mai installato le bombole del gas presso l'abitazione di qualcuno: *"io non ho mai montato nessuna bombola, né a ██████████ né a un altro. Anche perché se proprio devo andare a montare la bombola, la va a montare mio figlio, che ha vent'anni, io ho sessant'anni, vado a portare la bombola al secondo piano, che non ce la faccio"*. Invero, ██████████ nega anche di aver venduto con regolarità le bombole (p. 103 trascr.). L'attività sarebbe infatti della moglie, che *"vende una bombola al giorno quando ti va bene"*, e lui ne avrebbe vendute solo in via del tutto occasionale (quando capitava che fosse a casa e qualcuno passasse per acquistarne una). Riconosce, comunque, che ██████████ e P██████████ si rivolgevano direttamente a lui per l'acquisto di bombole (p. 105 trascr.).

La versione dell'imputato, nella prospettiva della difesa, sarebbe confermata dalla di lui compagna, ██████████, titolare della rivendita di bombole "██████████ gas" (rivendita che avviene presso l'abitazione dove vive con l'imputato, non essendoci un vero e proprio negozio). ██████████, nel corso della testimonianza resa all'udienza del 10 maggio 2023, ha infatti dichiarato:

- di occuparsi pressoché esclusivamente della rivendita;
- di essere stata solo sporadicamente aiutata dal marito, che al massimo può aver consegnato delle bombole a un cliente quando lei non c'era o averne ritirate di vuote, senza nemmeno mai battere lo scontrino (p. 101 trascr.);
- che né lei, né il figlio, né P██████████ sono mai andati a collegare le bombole a casa dei clienti.

Quest'ultimo dato troverebbe riscontro nel fatto che – con eccezione di [redacted] e [redacted] – nessun teste ha dichiarato di aver incaricato P [redacted] di effettuare un intervento sull'impianto gas, di essersi fatto collegare una bombola da lui, o anche solo di aver sentito che l'imputato rendesse questo genere di servizi. Infatti:

- il teste [redacted] (che abitava nella palazzina accanto a quella in cui si è verificato l'incidente) ha dichiarato di essersi rivolto abitualmente a [redacted] GAS per l'acquisto di bombole, di averle sempre montate in autonomia e di non aver mai sentito da altri nel quartiere che P [redacted] fosse la persona a cui rivolgersi quando c'erano problemi relativi al gas (pagine 80 e seguenti della [redacted]);
- il teste [redacted], che pure abitava nella palazzina accanto a quella dov'è avvenuta l'esplosione, ha dichiarato di aver sempre comprato le bombole (che utilizzava per il piano cottura) "dal sig. E [redacted]" (cioè [redacted]), ma di non aver mai sentito che svolgesse interventi a domicilio (pagine 88 e seguenti della trascrizione);
- anche il teste [redacted] ha dichiarato di aver sempre comprato le bombole dal "sig. [redacted]", di averle sempre montate in autonomia e di non aver mai sentito che P [redacted] si occupasse del montaggio o della manutenzione di impianti gas.

Secondo la difesa, peraltro, i testi [redacted] [redacted] e C [redacted] non sarebbero attendibili.

La deposizione di [redacted] viene definita contraddittoria, poiché il teste: a) non è stato in grado di precisare la data in cui ha installato bombole; b) in un primo momento sembra aver sostenuto che P [redacted] gli cambiò l'allaccio al piano cottura e alla caldaia in un solo giorno e in un secondo momento che ciò avvenne in giorni diversi; c) ha dichiarato che l'installazione delle bombole avvenne a novembre del 2020 e che fino a quel momento si era rifornito di gas attraverso l'impianto centralizzato, ma è documentalmente provato che il contatore relativo a quell'impianto gli fu piombato ad aprile per morosità.

P [redacted] invece sarebbe inattendibile perché (in quanto conduttore dell'immobile dove l'esplosione si è verificata) avrebbe interesse ad allontanare da sé il sospetto di ogni responsabilità nella vicenda.

Inoltre, la difesa dell'imputato ritiene che P [redacted] e [redacted] fossero perfettamente in grado di intervenire da soli sull'impianto gas e, dunque, non avessero motivo di rivolgersi a [redacted].

3.7.5. Le ragioni per cui l'impostazione della difesa non può essere condivisa.

L'impostazione della difesa non può essere condivisa, poiché i testi P [redacted] e [redacted] risultano soggettivamente credibili e hanno reso dichiarazioni oggettivamente attendibili e corroborate da numerosi riscontri. Per contro, vi sono elementi significativi che depongono nel senso della complessiva inattendibilità dell'imputato e della teste [redacted]

A

Per ciò che concerne la soggettiva credibilità dei testi sopra citati, si evidenzia che nessuno dei due ha precedenti di falsa testimonianza (o comunque per reati la cui integrazione richiede di rendere false dichiarazioni), né vi sono elementi per ritenere che [redacted] e [redacted] possano avere ragioni calunniatorie nei confronti di [redacted]. Al contrario, gli elementi emersi nel processo depongono in senso opposto, in quanto né [redacted] né [redacted] sono costituiti parte civile e, dunque, nessun vantaggio economico può loro derivare dalla condanna di [redacted].

Peraltro, se in astratto non è inverosimile -malgrado non vi sia alcuna risultanza processuale in questo senso - l'affermazione per cui [redacted] potrebbe aver interesse ad accusare falsamente P [redacted], per allontanare da sé il sospetto di ogni sua responsabilità nella vicenda (essendo lui il conduttore dell'alloggio esploso), per contro non si comprende (né è stato allegato) perché [redacted] dovrebbe mentire sul fatto di aver chiesto a [redacted] di scollegargli le utenze dall'impianto centrale, dal momento che:

- per lui riconoscere di essere intervenuto autonomamente sull'impianto gas non comporterebbe nessuna conseguenza negativa;
- non può ricavare alcun vantaggio (per quanto consta) dal rendere dichiarazioni pregiudizievoli per la posizione di [redacted].

Ad ogni modo, sempre con riferimento a P [redacted], oltre a non esserci il benché minimo indizio nel senso di una sua responsabilità nella causazione dell'evento, la difesa dell'imputato nemmeno suggerisce perché -in ipotesi- per disculparsi se stesso egli avrebbe dovuto coinvolgere nella vicenda proprio P [redacted] e non qualcun altro). Si evidenzia, in proposito, che è lo stesso [redacted] ad aver dichiarato di non avere motivi di astio né con P [redacted] né con [redacted] (v. trascr. ud. 10 maggio 2023).

Infine, la difesa suggerisce che [redacted] e [redacted] fossero perfettamente in grado di scollegare le utenze domestiche dall'impianto centrale e di collegarle alle bombole in autonomia, ma tale affermazione non è supportata da nessuna evidenza probatoria. Quanto a [redacted], il figlio [redacted] ha dichiarato che il padre non si intende di caldaie e nel corso del processo non sono emerse evidenze di senso contrario. [redacted]PI, da parte sua, per lavoro montava mobili: il fatto che possa aver provato a sostituire da solo un tubo dell'impianto gas prossimo alla scadenza -operazione invero elementare- non prova che egli fosse solito intervenire in autonomia su tale impianto.

Inoltre, il fatto che C [redacted] abbia provato a sostituire il citato tubo (rivolgendosi in prima battuta a [redacted], per l'acquisto dello stesso) non dimostra che egli abbia scollegato da solo le sue utenze dall'impianto centralizzato, né -più in generale- disvela una qualche sua menzogna. In altri termini, il fatto che [redacted] possa avere provato a sostituire il tubo in autonomia è dato neutro ai fini del presente processo, posto che in questa sede a rilevare non è l'ipotetica capacità di [redacted] di scollegare le utenze domestiche dall'impianto centralizzato, ma se abbia effettivamente compiuto tale azione (cosa che non risulta in alcun modo dimostrata).

Le dichiarazioni rese da [redacted] e C [redacted] sono poi intrinsecamente credibili, in quanto logiche e coerenti.

Ciò è pacifico, per quanto a quanto dichiarato da [redacted] e, tant'è che nessuna censura di contraddittorietà è mossa dalla difesa dell'imputato nei suoi confronti.

Sono però parimenti intrinsecamente credibili le dichiarazioni rese da C [redacted]. Egli descrive in modo complessivamente chiaro e lineare le ragioni per cui è passato alle bombole (e il modo in cui ciò è avvenuto) e non può essere considerato inattendibile per il solo fatto di essere stato impreciso - e in parte contraddittorio - nell'indicare il momento in cui ha fatto installare le predette bombole. D'altronde, se non vi fosse stata l'esplosione, il passaggio dall'impianto centralizzato alle bombole sarebbe stato un evento assolutamente marginale nella vita del teste (così come lo sarebbe nella vita di chiunque) e, pertanto, non è inverosimile che egli abbia delle difficoltà a ricordare quando ciò è avvenuto (o che possa essersi sbagliato, nell'indicare tale momento).

Le dichiarazioni rese da [redacted] I e [redacted] E, comunque, trovano diverse conferme nel resto delle deposizioni testimoniali, che contribuiscono a sconsigliare con certezza quelle rese dall'imputato e dalla teste [redacted] e, più in generale, l'ipotesi difensiva (per cui [redacted] non si sarebbe mai occupato di bombole del gas, se non per aiutare occasionalmente la moglie, consegnando o ritirandone qualcuna).

Innanzitutto, [redacted] ha riconosciuto che diverse persone del quartiere si rivolgevano direttamente a lui per l'acquisto delle bombole -che lui talvolta vendeva- e che se c'era da fare la sostituzione di bombole era il figlio a farla. Il dato l'imputato vendesse le bombole è comunque confermato dal fatto che tutti i testi sentiti sul punto (con eccezione della sua compagna, [redacted]) hanno dichiarato che si rivolgevano a lui (e non a G [redacted]), quando avevano bisogno di comprarne una (così, oltre a [redacted] e P [redacted] anche [redacted], [redacted] e [redacted]). Cosa che risulta quantomeno singolare, considerato che la rivendita era intestata proprio a [redacted].

Inoltre, è provato che [redacted] non si limitasse a vendere le bombole del gas, ma si occupasse anche -quantomeno attraverso il figlio- di installarle (*"anche perché se proprio devo andare a montare la bombola la va a montare mio figlio, che ha vent'anni, io ho sessant'anni, vado a portare la bombola al secondo piano, che non ce la faccio..."*). Questa circostanza è comunque provata dalla testimonianza di [redacted] il quale ha dichiarato di essersi rivolto a [redacted] I, quando non gli arrivava l'acqua calda in casa e che il problema fu risolto proprio attraverso la sostituzione della bombola. Il teste non ricorda se materialmente la sostituzione avvenne per opera di [redacted] del figlio, ma è certo che a attuare la sostituzione fu uno dei due (e il mero dato che la bombola fu sostituita, quantomeno dal figlio, non è contestato dall'imputato).

La testimonianza di P [redacted] s, peraltro, conferma che - almeno per P [redacted] e- [redacted] fosse la figura di riferimento a cui rivolgersi non solo per l'acquisto delle bombole, ma anche per la

risoluzione di problematiche ad esse inerenti: [redacted] si rivolse infatti a [redacted] su suggerimento del padre.

Ancora, risulta che in data 25 agosto 2020 l'amministratore di condominio G [redacted] abbia scritto a [redacted] "A proposito, sei stato tu a manomettere le nostre caldaie?" e che a tale messaggio l'odierno imputato rispose di no e riferì di aver solamente venduto le bombole (gli screenshot dei messaggi sono stati depositati dalla difesa dell'imputato all'udienza del 10.5.2023). Il fatto che l'amministratore di condominio abbia inviato tale messaggio a [redacted] depone evidentemente (soprattutto alla luce degli elementi sopra riportati) nel senso che egli fosse solito effettuare interventi sugli impianti gas, poiché non vi sarebbe stata ragione di spedire un messaggio di tale tenore a un soggetto ritenuto estraneo a questo genere di attività.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni di [redacted] e, indirettamente, [redacted] è poi costituito dal fatto che [redacted], pur negando di aver scollegato l'impianto, ha riconosciuto quanto segue (p. 103 trascr.)

- a. [redacted] si rivolse a lui -dopo che il contatore gli era stato piombato- chiedendogli se fosse possibile installare la bombola.
- b. [redacted] sapeva che cosa rispondergli, perché trent'anni prima anche lui aveva scollegato le sue utenze dal "bombolone" (installando una stufa a pellet);
- c. La risposta che P [redacted] diede a [redacted] fu "certo, il gas è uguale, propano è nella bombola che vende mia moglie e propano c'è nel bombolone per cui non c'è nessuna... differenza, non comporta nessun problema".

Sulla base di tali dichiarazioni può ritenersi confermato che [redacted] si rivolse a [redacted] al momento scollegare la sua unità immobiliare dall'impianto centralizzato e che l'imputato sapeva come farlo, avendo già compiuto tale operazione presso la sua abitazione.

I numerosi elementi sopra descritti mostrano con evidenza l'inattendibilità della teste [redacted], la quale ha negato, per un verso, che la [redacted] GAS avesse mai svolto prestazioni ulteriori rispetto alla mera vendita di bombole e, per un altro, che [redacted] ne avesse mai vendute (al più ne avrebbe consegnate o ritirate nelle sporadiche occasioni in cui lei non era presente presso la rivendita).

Va comunque rilevato che in qualche modo anche [redacted] pur negando ogni coinvolgimento di [redacted] nella sua attività e nella vicenda oggetto di questo processo, conferma involontariamente che [redacted] considerava [redacted] la persona a cui rivolgersi per risolvere problemi inerenti all'impianto gas. Stando a quanto riferito da C [redacted] le avrebbe detto che [redacted] -dopo lo scollegamento delle sue utenze dall'impianto centralizzato- sentiva puzza di gas e quindi gli avrebbe chiesto consiglio su come risolvere tale inconveniente. Al che P [redacted] gli avrebbe risposto "fai che mettere un tappo, però dillo anche all'altro sopra" (cioè P [redacted] E). Invero, se -come sostiene [redacted] l'imputato era del tutto estraneo a ogni attività relativa alle bombole o agli impianti gas, non si vede perché [redacted] avrebbe dovuto rivolgersi proprio a lui, per ottenere consiglio. Inoltre, se si volesse ritenere che l'imputato ha effettivamente pronunciato la frase appena riportata, si avrebbe ulteriore conferma del

fatto che [redacted] era a conoscenza della condizione non sicura in cui si trovavano i terminali dell'impianto centralizzato presso l'abitazione di F [redacted].

In definitiva, i testi [redacted] e [redacted] sono soggettivamente credibili e hanno reso dichiarazioni oggettivamente attendibili, sorrette da diversi riscontri. Per contro, la teste [redacted] non è risultata attendibile, per le ragioni anzidette. Può quindi ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che fu [redacted] a scollegare le utenze di [redacted] e dall'impianto centralizzato e a lasciare in condizioni non sicure i terminali presso l'abitazione di quest'ultimo, non apponendo su essi alcun tappo o altro dispositivo di chiusura.

Non valgono a depotenziare l'impianto accusatorio le dichiarazioni rese dall'imputato, che risultano in parte inverosimili e in parte smentite dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del dibattimento. Da esse, infatti, emerge -come sopra esposto- che nel quartiere [redacted] era il punto di riferimento per l'acquisto di bombole (oltre che, eventualmente, per la loro sostituzione) e che era considerato la persona a cui rivolgersi per la risoluzione di problemi concernenti l'impianto gas.

Il dato non è smentito dall'affermazione di [redacted] secondo cui i testi quando affermano che compravano le bombole da lui in realtà intendono che le acquistavano da [redacted], perché *"sarà nella cultura di questa gente qua che la donna conta poco, poi conta il marito, per cui il riferimento era questo, non perché io facessi operazioni straordinarie"* (p. 104 trascr.). Tale dichiarazione si fonda infatti su una generalizzazione stereotipata della cultura di individui di nazionalità rumena e albanese, che nel caso di specie non trova alcuna conferma.

4. Sulla responsabilità dell'imputato

4.1. Il capo 1)

Sulla scorta degli elementi di prova sopra sintetizzati, il Tribunale ritiene univocamente dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di disastro colposo ex art. 449 c.p., contestato al capo 1).

La norma di cui all'articolo 449 c.p. (rubricato delitti colposi di danno) punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di incendio boschivo colposo, cagiona un incendio o un altro disastro previsto dal capo I del titolo VI del II libro del codice penale.

Tra le ipotesi disastro ivi contemplate figurano (all'art. 434 c.p.) il crollo di costruzioni e il c.d. disastro innominato, oggi univocamente inteso dalla giurisprudenza come *"evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a determinare un pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (senza che sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o della lesione di uno o più soggetti)"* (sul punto si segnala, tra le molte sentenze, Cass. 35684/2018).

A

Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza è uniforme nell'affermare che "i reati di disastro colposo richiamati dall'art. 449 c.p. richiedono un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate; di talché è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; e l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto" (cit. Cass. 35840/2021, ma si vedano sul punto, a mero titolo esemplificativo, anche Cass. 9749/2020 e 18678/2012).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'esplosione provocata dalla fuga di gas e il conseguente crollo parziale dello stabile di via [REDACTED] costituiscano un disastro ai sensi della norma in esame.

Come più sopra esposto, infatti, l'esplosione è avvenuta in un centro abitato, ha completamente distrutto due degli appartamenti dello stabile e danneggiato diversi alloggi (non solo della palazzina dove il fatto avvenuto, ma anche di quella confinante). L'esplosione, inoltre, nel determinare il crollo parziale dell'edificio, ha provocato la caduta di calcinacci e altro materiale proveniente dagli immobili sulle strade adiacenti al fabbricato. Si rileva, ancora, che nell'appartamento di [REDACTED] e, soprattutto, in quello di P [REDACTED] erano presenti le più volte citate bombole del gas a uso domestico, che per pura sorte non sono a loro volta deflagrate.

Non può dunque essere messo in discussione che l'evento dannoso appena descritto sia stato di proporzioni straordinarie e abbia creato un pericolo concreto per l'incolumità di un numero indeterminato di persone (oltre che la morte del minore [REDACTED] e le lesioni provocate a T [REDACTED] P [REDACTED] e I [REDACTED]).

Va precisato, a questo proposito, che ai fini dell'integrazione dell'art. 449 c.p. sarebbe stato sufficiente il crollo parziale, quale forma tipizzata di disastro ex art. 434 c.p. Nel caso di specie, però, l'evento si è manifestato nella forma di esplosione seguita da crollo, dove l'esplosione non ha rappresentato il mero antecedente causale del menzionato crollo, ma -data la sua intensità- si è tradotta in un fattore di pericolo autonomo. Basti pensare al fatto che le lesioni subite da [REDACTED] (consistite in ustioni) sono state provocate direttamente dall'esplosione (e non dal crollo).

La condotta di P [REDACTED], come sopra descritto, è stata necessaria per la verifica dell'evento. Egli ha scollegato dall'impianto gas centralizzato le utenze domestiche presso l'abitazione di [REDACTED] Nicolae e le ha collegate alle bombole GPL, ma nel farlo ha abbandonato in condizioni non sicure i terminali del predetto impianto (in particolare ad essi non è stato apposto alcun tappo e il rubinetto di alimentazione della cucina è stato lasciato in posizione di apertura). La sera precedente al verificarsi dell'incidente, poi, [REDACTED] ha per errore manomesso il contatore dell'appartamento di P [REDACTED] (in precedenza piombato) così consentendo al gas di fluire nuovamente verso il suo

f

appartamento. Poiché i terminali dell'impianto erano stati abbandonati da [REDACTED] nelle condizioni sopra descritte, il gas è confluito liberamente all'interno dell'appartamento fino a creare un'atmosfera infiammabile. Un innesco qualunque ha provocato l'esplosione.

Può quindi ritenersi accertato che il disastro sia stato causato dall'odierno imputato, dal momento che se egli avesse apposto i tappi ai terminali dell'impianto e chiuso i rubinetti l'evento non si sarebbe sicuramente verificato -anche a fronte della forzatura del contatore da parte di S. [REDACTED]- in quanto il gas non avrebbe avuto la possibilità spargersi all'interno dell'appartamento di [REDACTED] E.

È appena il caso di precisare che la condotta di S. [REDACTED] rappresentando una mera concausa rispetto alla verifica dell'evento, non recide il nesso eziologico tra la condotta di [REDACTED] e l'esplosione. Analogamente, potrebbe al più rappresentare una concausa (irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità di [REDACTED] anche la circostanza che l'amministratore di fatto del condominio, [REDACTED], abbia eventualmente effettuato la manutenzione della caldaia di [REDACTED] E senza avvedersi che i terminali dell'impianto centralizzato erano in condizioni non sicure.

Venendo all'elemento soggettivo, nella condotta dell'imputato sono ravvisabili evidenti profili di colpa, sia generica che specifica. È infatti evidente che P. [REDACTED]

- ha operato l'intervento di scollegamento delle utenze senza l'adeguata formazione e le necessarie competenze professionali;
- ha (per negligenza o per imperizia) violato la regola cautelare che impone di lasciare i terminali di un impianto gas in condizioni di sicurezza (attraverso l'apposizione di tappi e la chiusura del rubinetto);
- ha altresì violato la regola cautelare che impone di concludere un intervento su impianti gas con apposite verifiche di sicurezza.

Quanto al primo aspetto, risulta provato che [REDACTED] sebbene vendesse le bombole del gas e abbia operato sui relativi impianti, non avesse mai ricevuto una specifica formazione in materia e, più in generale, che fosse privo dei requisiti professionali richiesti dall'art. 4 del d.m. 37/2008 per intervenire sugli impianti gas. È parimenti pacifico che abbia svolto i citati interventi senza essere imprenditore iscritto nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività (come richiesto dall'art. 3 del menzionato decreto). P. [REDACTED], infatti, ha negato di aver mai svolto professionalmente lavori su impianti del gas (o, comunque, di avere una preparazione professionale in materia) e ha dichiarato di svolgere la professione di vetrinista.

Si sottolinea che l'appartenenza dei terminali alla nozione di impianto gas è normativamente stabilita dall'art. 2 lett. g) del d.m. 37/2008, a norma del quale per "impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas" si intende "l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la

ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione".

La mancanza dei requisiti professionali necessari per svolgere il genere di lavori di cui si discute si è manifestata nell'esecuzione dell'intervento svolto dall'imputato.

Dalla lettura degli art. 6 e 7 co. 1 del d.m. 37/2008 si ricava che gli interventi sugli impianti devono avvenire in conformità alle norme UNI del CEI o di altri enti di stati membri dell'UE o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia innanzitutto che il punto 4.6.3.6.6 delle norme UNI 7129, parte prima, prevede che *"i punti terminali dell'impianto, per i quali è previsto un successivo allacciamento degli apparecchi di utilizzazione, devono essere dotati di dispositivi di intercettazione e muniti di un tappo filettato in uscita dello stesso. Il rubinetto può essere evitato nelle predisposizioni per possibili ampliamenti futuri dell'impianto interno o nel caso in cui si preveda di installare un apparecchio già dotato di rubinetto d'utenza, in questi casi la tenuta della tubazione deve essere realizzata con idonei tappi filettati o saldati"*. Inoltre, le norme UNI 7129 parte quarta, al punto 5 prescrivono specifici controlli che devono essere effettuati sugli impianti domestici in seguito alla messa in servizio o dopo interventi di modifica (controlli visivi, dimensionali e di tenuta). Si precisa a questo proposito che, in caso di trasformazione dell'impianto gas - e, quindi, anche nell'ipotesi di trasformazione di un impianto da centralizzato a autonomo - le prove di tenuta consistono, ai sensi della norma UNI 7129 parte prima punto 5.3, anche nell'apposizione *"a valle di ogni rubinetto di utenza ed a monte del rubinetto costituente il punto di inizio"* di *"tappi a garanzia della tenuta"*.

A fronte delle regole cautelari rappresentate dalle prescrizioni sopra riportate, si è già evidenziato che [REDACTED] si è limitato a scollegare l'impianto gas centralizzato dalle utenze di [REDACTED], senza apporre i necessari tappi ai terminali e senza chiudere il rubinetto del gas in prossimità del piano cottura e, più in generale, senza effettuare alcuna verifica di sicurezza (come dimostrato dalle testimonianze di [REDACTED] e [REDACTED]), così abbandonando i citati terminali in condizioni non sicure. In negativo, che l'imputato non abbia effettuato i dovuti controlli trova conferma nella mancata dichiarazione di conformità dei lavori alla normativa UNI, che, in base all'art. 7 del d.m. 37/2008, avrebbe dovuto essere redatta all'esito dei lavori.

La violazione delle regole cautelari espresse dalla normativa sopra descritta è dunque evidente.

Ciò premesso, è indubbio che il disastro sia stata la diretta conseguenza della violazione delle predette regole cautelari, posto che se il rubinetto fosse stato chiuso o, comunque, se fossero stati apposti i tappi, l'esplosione non si sarebbe certamente verificata.

Può quindi ritenersi definitivamente accertata la responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto al capo 1), essendo stata fornita piena prova del fatto che è stato il colpevole abbandono in condizioni non sicure dei terminali dell'impianto centralizzato presso l'appartamento di P. [REDACTED] a causare la fuga di gas che ha provocato l'esplosione e il conseguente crollo parziale della palazzina.

4.2. Il capo 2).

Risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato per i delitti a lui contestati al capo due, per aver colposamente:

- cagionato il decesso del minore [REDACTED];
- provocato a [REDACTED] lesioni personali consistenti in politrauma (ematoma epidurale frontale destro, frattura composta della teca cranica in sede frontale sinistra, frattura delle branche ileo-ischio-pubica, frattura dell'ala sacrale destra e spigolo superiore aletta sacrale sinistra) da cui è derivata una malattia guarita inoltre giorni 90;
- causato a [REDACTED] lesioni personali consistenti in ustioni coinvolgenti il 50 – 59 % della superficie corporea, ustioni di terzo grado coinvolgenti il 10 – 19 % della superficie corporea frattura chiusa delle ossa nasali da cui è derivata una malattia durata 180.

Innanzitutto, è indubbio che le vittime appena citate si trovassero nell'immobile al momento dell'esplosione. Il dato è accertato innanzitutto dall'annotazione (acquisita su consenso delle parti) redatta il 24.8.2021 dagli agenti dell'ufficio prevenzione della questura di Torino, intervenuti immediatamente dopo l'incidente (doc. 2 documenti del pubblico ministero). In essa si dà atto che P. [REDACTED] è stato rinvenuto con evidenti ustioni su tutto il corpo (ed è stato trasportato all'ospedale C.T.O. in codice rosso), mentre [REDACTED] è stato estratto da sotto le macerie, per poi essere trasportato in ospedale con elisoccorso ed essere operato d'urgenza. L'annotazione e i relativi allegati (verbale di constatazione decesso, verbale di rimozione cadavere e tracciato), documentano inoltre il rinvenimento del cadavere di [REDACTED], nato il [REDACTED] deceduto per "asfissia meccanica del Torace, conseguente al crollo della palazzina dove il bambino si trovava" (secondo quanto appurato dalla consulenza tecnica medico-legale a firma del dott. [REDACTED] del 28.10.2021, inserita nel fascicolo del dibattimento).

Non vi sono dubbi, pertanto, che il decesso del minore e le lesioni provocate a [REDACTED] e [REDACTED] siano state conseguenza immediata diretta dell'esplosione e del conseguente crollo dello stabile. Per quanto riguarda le lesioni, comunque, il dato è ampiamente provato dalla documentazione medica in atti.

[REDACTED] s, come anticipato, ha riportato ustioni sul 50 – 59 % della superficie corporea (ustioni di terzo grado coinvolgenti il 10 – 19 % della superficie corporea), oltre a una frattura chiusa delle ossa nasali, per le quali è stato operato d'urgenza ed è stato ricoverato in ospedale fino

al 21.9.2021 (a tal proposito si veda, in particolare, la relazione medica di dimissione redatta in tale data dal dott. [REDACTED] del reparto grandi ustionati del dipartimento di chirurgia del C.T.O. di via [REDACTED], [REDACTED]). La dimissione non ha però coinciso con la guarigione del paziente, il quale in conseguenza dell'incidente ha subito una malattia che lo ha reso totalmente inabile per 90 giorni e parzialmente inabile per i successivi 90 (secondo quanto descritto nella relazione medico legale del 16.6.2022, redatta dal dott. [REDACTED]).

Le lesioni subite da [REDACTED] sono da qualificarsi come lesioni gravi, dal momento che la malattia da lui subita ha avuto una durata superiore ai 40 giorni.

Si precisa che per le lesioni subite [REDACTED] ha presentato tempestiva querela in data 3.11.2021.

Il politrauma subito da [REDACTED] A in conseguenza del crollo della palazzina e il tempo di guarigione dello stesso possono ritenersi compiutamente provati sulla base della documentazione medica prodotta (sub doc. 2) dalla difesa delle parti civili [REDACTED] [REDACTED], all'udienza del 10.5.2023. Si veda in particolare il referto del 31.8.2021 a firma del medico [REDACTED] [REDACTED], nel quale si prescrive al paziente di non assumere una posizione seduta per 60 giorni e di non effettuare alcun carico per 90 giorni.

Al di là del dato prognostico presentato dal referto appena descritto, la prova che la durata della malattia sia stata almeno pari a quella prevista nei giorni successivi all'incidente è confermato dalle testimonianze rese dallo stesso [REDACTED] e da sua madre ([REDACTED]) all'udienza del 10 maggio 2023. [REDACTED] dichiarato di aver trascorso "circa tre mesi in ospedale e poi sei mesi con il fissativo nel letto, dove non potevo muovermi, il restante in sedia a rotelle, stampelle e quasi dopo un anno abbondante sono riuscito a tornare in piedi". Riferisce inoltre di aver avuto bisogno di assistenza costante, una volta tornato a casa dall'ospedale, e di averla ricevuta dai suoi genitori. Il dato è confortato dalla deposizione resa dalla teste [REDACTED], la quale ha dichiarato che il figlio "aveva bisogno di assistenza, nel senso anche a lavarlo, anche i suoi bisogni, poi anche da mangiare, dovevo aiutarlo anche a mangiare" e di aver rinunciato a lavorare per stargli accanto a tempo pieno. [REDACTED] a peraltro dichiarato che – da quando è stato coinvolto nell'incidente – non può più effettuare lavori che richiedano il sollevamento di pesi superiori ai 25 chilogrammi (si veda in proposito pag. 59 della trascrizione dell'udienza). Si precisa, per inciso, che tale decorso della malattia appare perfettamente coerente con le lesioni subite e, comunque, che l'attendibilità dei test [REDACTED] A e [REDACTED] non in è stata alcuno modo messa in discussione dalla difesa dell'imputato.

Le lesioni subite da [REDACTED] sono qualificabili come lesioni gravi, considerato che la malattia da lui sofferta ha avuto una durata superiore a quaranta giorni.

Per le lesioni subite, [REDACTED] [REDACTED] ha presentato tempestiva querela in data 26.10.2021.

Nessun dubbio sussiste in ordine al nesso causale tra la condotta di [REDACTED], da un lato, e la morte di [REDACTED] n e la malattia (provocata

dalle lesioni) sofferta [redacted] e P [redacted] dall'altro. Se [redacted] non avesse abbandonato in condizioni non sicure i terminali dell'impianto gas centralizzato presso l'appartamento di P [redacted] l'esplosione (e, quindi, il crollo della palazzina) non si sarebbe verificata e, di conseguenza [redacted] non sarebbe morto sotto le macerie [redacted] e [redacted] non avrebbero subito alcuna lesione.

Per le ragioni già esposte con riferimento al capo 1) -a cui si rinvia- deve ritenersi che la condotta operata da [redacted] (consistita nell'intervento sull'impianto gas presso l'abitazione di [redacted]) sia connotata da evidenti profili di colpa. L'imputato ha infatti scollegato l'impianto centralizzato senza avere le necessarie competenze e ha violato la regola cautelare che richiedeva di apporre i tappi ai terminali (oltre che di chiudere il rubinetto del gas della cucina), al fine di evitare fughe di gas. Inoltre, il rischio che le predette regole cautelari hanno il fine di contenere si è evidentemente concretizzato nell'evento dell'esplosione con conseguente crollo.

Risulta quindi pienamente accertata la responsabilità di [redacted] sia in ordine al delitto di omicidio colposo a lui contestato che alle lesioni colpose cagionate a [redacted] e P [redacted].

Sono inoltre integrati gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 589 comma 3 c.p. (con riferimento all'omicidio colposo) e dell'art. 590 comma 4 c.p. (relativamente alle lesioni), per aver commesso il fatto nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Gli interventi sugli impianti gas diversi dalla manutenzione ordinaria sono infatti riservati dal d.m. 37/2008 a soggetti abilitati e il loro compimento da parte di soggetti privi di tale abilitazione (anche se occasionale e a titolo gratuito), costituisce esercizio abusivo della professione. Poiché [redacted] era sprovvisto dell'abilitazione appena menzionata e l'intervento sull'impianto di P [redacted] non consisteva in una manutenzione ordinaria, risultano evidentemente integrati i presupposti dell'aggravante in esame.

Sulle ragioni per le quali si ritiene che il fatto sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione si veda più diffusamente oltre.

Con riferimento all'omicidio colposo, si precisa che la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. c.p. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone), che nel caso di specie risulta integrata, non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "*quoad poenam*", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (Sez. 4, Sentenza n. 20340 del 07/03/2017 Ud. (dep. 28/04/2017) Rv. 270167).

La competenza per le lesioni spetta pacificamente a questo Tribunale (e non al Giudice di pace): non solo in quanto commesse in concorso formale con i delitti di cui ai capi 1) e 3) (ex art. 6 d.lgs. 274/2000), per i quali la competenza spetta *ictu oculi* al Tribunale, ma, soprattutto, perché trattasi di lesioni commesse con colpa professionale (ex art. 4 d.lgs. 274/2000).

██████ ha infatti pacificamente commesso tali delitti nell'esercizio di una attività professionale, essendo egli incaricato da ██████ dell'intervento sull'impianto gas presso la sua abitazione proprio per la sua qualità di rivenditore di bombole e di esperto di impianti gas.

Non rileva in senso contrario il fatto che egli esercitava abusivamente tale professione, dal momento che – per giurisprudenza costante- lo svolgimento di incarichi professionali per i quali non si dispone delle necessarie competenze e delle necessarie abilitazioni non dispensa dall'osservanza delle regole professionali relative allo svolgimento di tale attività.

Nemmeno depone in senso contrario il fatto che la prestazione di scollegamento dell'impianto centralizzato e montaggio delle bombole sia stata resa a titolo gratuito, trattandosi di prestazione collegata alla vendita della bombola e, dunque, all'attività imprenditoriale svolta – almeno di fatto- dall'imputato. Alle lesioni colpose in esame si applicano pertanto le pene previste dal codice penale (e non quelle irrogabili dal giudice di pace).

4.3. Trattamento sanzionatorio per i delitti di cui ai capi 1) e 2).

Considerata l'incensuratezza dell'imputato e la leale condotta processuale da lui tenuta, possono essere riconosciute a ██████ -con riferimento a tutti i delitti contestati ai capi 1) e 2) - le circostanze attenuanti generiche, che, in ragione del peso specifico della gravità delle conseguenze della sua condotta e dell'aggravante contestata, devono essere ritenute equivalenti all'aggravante di cui al capo 2).

Poiché i reati appena descritti sono stati commessi con un'unica azione risulta loro applicabile, ai fini della determinazione della pena, la disciplina del concorso formale di reati di cui all'art. 81 c.p.

Il reato più grave va individuato – sulla base della cornice edittale prevista dal legislatore, al netto del bilanciamento delle circostanze [Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013) Rv. 255347 – 0] – nel delitto di cui al capo 1), per il quale la pena base deve essere determinata in anni uno e mesi due di reclusione.

Ciò considerato, per un verso, la rilevanza decisiva (per quanto non assorbente) della condotta di ██████ nella verifica dell'evento e, per un altro, la concreta gravità dell'esplosione e del crollo (valutata alla luce del fatto che il disastro colposo penalmente rilevante è per definizione un macro evento dalla elevata capacità offensiva e, nonostante la drammaticità del disastro oggetto di questo processo, non è arduo immaginare il possibile verificarsi di eventi dalla portata lesiva significativamente maggiore).

La pena così determinata per il delitto più grave deve essere aumentata -in forza del cumulo giuridico prescritto dall'art. 81 c.p.- per i delitti di omicidio e lesioni colpose contestate al capo 2).

Qui di seguito si indica la misura degli aumenti per i singoli eventi delittuosi (nel rispetto, comunque, dei limiti di aumento considerati dal meccanismo di determinazione della pena dettato dall'art. 589, ultimo comma, c.p.

La pena deve essere aumentata in misura di mesi otto di reclusione per l'omicidio colposo di [REDACTED]; aumento così determinato in ragione della gravità dell'evento morte e della giovane età della vittima.

Va inoltre effettuato un aumento di mesi due di reclusione per le lesioni cagionate a [REDACTED] e di ulteriori due mesi per le lesioni provocate a [REDACTED], in considerazione della significativa durata della malattia da loro subita.

La pena complessiva risultante per i delitti di cui ai capi 1) e 2) deve pertanto essere determinata in anni due e mesi due di reclusione.

4.4. Il capo 3)

L'imputato risulta inoltre responsabile per il delitto di cui all'art. 348 c.p., a lui contestato al capo 3, per aver effettuato un intervento (modificativo) sugli impianti gas di [REDACTED] e [REDACTED], così esercitando abusivamente un'attività professionale per il quale il d.m. n. 37/2008 prevede una speciale abilitazione dello Stato.

L'art. 348 c.p. punisce chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato ed è volta a tutelare l'interesse - anzitutto collettivo - che determinate professioni - per le responsabilità che le accompagnano o per i rischi che le caratterizzano - siano esercitate solo da soggetti con determinati requisiti professionali e, talora, morali. Viene così parimenti tutelato l'interesse dei singoli a non imbattersi in soggetti che possano non essere idonei a svolgere quelle determinate attività.

Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (inaugurato dalla sentenza n. 1154/2011 delle Sezioni unite della Corte di cassazione) il compimento senza titolo "di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione" integra la fattispecie in esame "anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente". Il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, integra invece gli estremi dell'art. 348 c.p. "allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato".

Considerata l'intrinseca pericolosità degli impianti gas, risulta evidente l'interesse collettivo che gli interventi sugli stessi siano compiuti solamente da soggetti qualificati. Per tale ragione, il d.m. 37/2008 riserva a soggetti abilitati il compimento di tutti gli interventi sugli impianti del gas diversi da quelli di manutenzione ordinaria.

L'art. 3 del citato d.m., infatti, stabilisce che le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, "sono **abilitate** all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4". Il sesto comma dell'art. 3 prevede inoltre che le imprese in possesso dei requisiti tecnico professionali "hanno diritto ad un certificato di



riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992".

Dal combinato disposto degli art. 5, 8 e 10 del medesimo decreto si ricava, per altro verso, che tutti gli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento manutenzione straordinaria (cioè, tutti gli interventi diversi da quelli di manutenzione ordinaria) debbono essere effettuati quantomeno con la compartecipazione di un soggetto in possesso delle competenze professionali del citato articolo 4, nell'ambito di un'impresa abilitata ai sensi del menzionato articolo 3.

Ne consegue che l'attività di intervento sugli impianti gas - diversa dalla manutenzione ordinaria - costituisce attività professionale per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Tale forma di attività è infatti normativamente condizionata al possesso dei citati requisiti di cui all'art. 3, il cui possesso congiunto è necessario affinché un'impresa possa ritenersi "abilitata" a svolgere interventi sugli impianti gas (il termine, abilitata, si evidenzia, è espressamente utilizzato dall'art. 3 appena citato).

Non può essere messo in discussione, peraltro, che l'attività di intervento sugli impianti gas possa essere oggetto di una "professione", ai sensi dell'art. 348 c.p., posto che non vi sono elementi (né di carattere letterale né di carattere teleologico) per ritenere che la norma ivi contenuta faccia riferimento alle sole professioni c.d. intellettuali. Per contro, l'impostazione secondo cui l'attività in esame può essere oggetto di una "professione" è affermazione che trova conferma in tutte le norme del d.m. 37/2008 che fanno espresso riferimento a "requisiti professionali" prescritti come necessari per svolgere i menzionati interventi.

Nell'ambito dell'attività di intervento sugli impianti, quelli diversi dalla manutenzione ordinaria (per i quali l'art. 10 prevede una deroga espressa) sono espressamente riservati dal d.m. 37/2008 ai soggetti abilitati.

Ne deriva -alla luce dei principi enunciati dalla citata sentenza n. 1154/2011 delle sezioni unite- che l'esercizio abusivo (cioè, non abilitato) di questa tipologia di attività integra la fattispecie di cui all'art. 348 c.p. anche ove posto in essere occasionalmente e a titolo gratuito.

Risulta dunque persuasiva l'argomentazione del Pubblico ministero che – nella memoria depositata in udienza e nella discussione orale – ha osservato che «pur non esistendo alcun albo professionale degli installatori istituito presso le Camere di Commercio, i professionisti che svolgono attività su impianti a gas, come sopra evidenziato, devono possedere, anche in ragione della "delicatezza" della mansione, specifici requisiti tecnico-professionali, che devono essere necessariamente valutati dalle competenti commissioni, e che soltanto in caso di valutazione positiva, portano all'emissione di apposito certificato di riconoscimento. E' quindi con il certificato di riconoscimento e con l'iscrizione allo specifico ruolo degli installatori gas (categoria XVII acqua – gas – elettricità) che il professionista è espressamente abilitato ad esercitare le attività di cui all'art. 1 D.M. 37/2008 (non si ignora che nella prassi la dichiarazione di inizio attività prevista dal D.M. 37/2008 è spesso sostituita da una denuncia di inizio attività che legittima il professionista ad operare immediatamente, fatti salvi i successivi controlli esperiti dalle commissioni presso le camere di commercio o presso l'artigianato sul possesso dei requisiti tecnico-

professionali di cui all'art. 4 D.M. 37/2008, ma ciò non toglie che anche in detti casi il controllo postumo sul possesso dei requisiti deve essere effettuato dalle amministrazioni interessate e che in caso di insussistenza dei requisiti – e fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 15 D.M. 37/2008 – l'impresa è immediatamente cancellata dal ruolo degli impiantisti di gas presente presso la Camera di Commercio)».

Alla luce di siffatto quadro normativo, l'attività di scollegamento delle utenze dall'impianto gas centralizzato e di installazione di un impianto autonomo (alimentato con bombola a GPL) è indubbiamente da inserirsi nell'ambito di quelli riservati a soggetti abilitati, comportando la trasformazione (o quantomeno la modifica) dell'impianto (e, comunque, trattandosi di attività diversa da quella di manutenzione ordinaria, che l'art. 10 definisce come *“quegli gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”*).

Può dunque ritenersi accertato che [redacted] abbia svolto abusivamente presso l'abitazione di [redacted] e quella di [redacted] uno degli interventi che il d.m. 37/2008 riserva a soggetti in possesso della necessaria abilitazione. Risulta provato, nello specifico, che [redacted] ha scollegato l'impianto centralizzato dalle utenze domestiche di [redacted] e [redacted] e poi ha collegato le bombole da lui vendute alle predette utenze. Si precisa, in proposito, che l'imputato è stato incaricato effettuare tale intervento in qualità di rivenditore bombole ed esperto (almeno agli occhi di [redacted] e [redacted]) di impianti gas e, quindi, in ragione dell'attività imprenditoriale da lui di fatto svolta.

I predetti interventi sono stati svolti da [redacted] in un contesto imprenditoriale, collegato alla rivendita di bombole GPL, in assenza dei requisiti di cui al menzionato art. 3 del d.m. 37/2008, posto che l'imputato al momento dei fatti:

1. non risultava titolare di una impresa tra le cui attività rientrasse il compimento di questo genere di lavori e, comunque, di un'impresa iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane;
2. non aveva presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività;
3. non aveva nessuno dei requisiti tecnico professionali richiesti dall'art. 4 del d.m. 37/2008.

Poiché tali lavori sono stati effettuati in assenza di abilitazione, si deve ritenere che siano stati posti in essere abusivamente.

Trattandosi di attività espressamente riservata a soggetti abilitati, il compimento dei lavori presso gli alloggi di [redacted] e [redacted] da parte di P [redacted] integra la fattispecie di cui all'art. 348 c.p. a prescindere dal fatto che [redacted] esercitasse o meno abitualmente questo genere di interventi. Il compimento di un singolo atto espressamente riservato ai professionisti abilitati, infatti, è sufficiente per l'integrazione del reato. Trattandosi di atto riservato, inoltre, non esclude la tipicità della condotta il fatto che P [redacted] abbia svolto tali lavori a titolo gratuito. Si rileva

comunque che, malgrado per tale intervento non sia stato pattuito alcun compenso, il suo svolgimento risulta accessorio ad una attività di tipo oneroso (cioè la vendita delle bombole).

Può dunque ritenersi accertata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto al capo 3).

Anche con riferimento a tale reato – e per le medesime ragioni esposte relativamente ai delitti di cui ai capi 1) e 2) - vanno riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

La pena base per il delitto in esame va dunque determinata in mesi sei di reclusione (in ragione dell'episodicità degli interventi abusivi accertati).

La pena finale per il delitto di cui al capo 3), applicata la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche, va individuata in mesi quattro di reclusione.

Il cumulo materiale delle condanne inflitte per i capi 1)-2), con quella inflitta per il capo 3) comporta la condanna dell'imputato alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione.

L'imputato non ha chiesto l'applicazione di pene sostitutive previste dalla legge n. 689/1981.

La condanna al pagamento delle spese processuali è conseguenza legale dell'affermazione di responsabilità.

5. I capi civili

L'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti comporta – ai sensi degli artt. 538 e ss. c.p.p. – la condanna al risarcimento del danno subito dalle parti civili [redacted], [redacted] s. [redacted], [redacted], P. [redacted] as, [redacted], [redacted] ci e [redacted] a (entrambi costituiti parte civile anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su [redacted] d, nato in [redacted] il [redacted], i e [redacted], nato in [redacted] il [redacted] 6).

Le condotte illecite dell'imputato, infatti, hanno cagionato a tutte le persone offese danni di carattere patrimoniale e/o hanno leso beni giuridici di rilievo costituzionale (come la vita, la salute fisica e la salute psichica) e, pertanto, risultano suscettibili di risarcimento, ai sensi degli artt. 2043, 2059 cc e 185 cp.

Come si dirà a breve, non è possibile procedere – sulla scorta delle emergenze dibattimentali – alla commisurazione definitiva del controvalore risarcitorio delle varie voci di danno (che non potrà che essere demandata ad un separato giudizio civile). È però determinare già in questa l'entità di una quota di risarcimento del danno per cui si ritiene già raggiunta la piena prova (con conseguente condanna dell'imputato al pagamento della relativa provvisoria).

[redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted] sollecitano la liquidazione definitiva del danno o, in subordine, la condanna al pagamento di una provvisoria commisurata in euro 150.000 per ciascuna parte civile.

[redacted] e [redacted] a, [redacted] n e [redacted] hanno innanzitutto

subito il danno da perdita del rapporto parentale dovuto alla morte di [redacted] (figlio di [redacted], fratello di [redacted] e [redacted]) e [redacted] a e stata inoltre direttamente coinvolta nell'esplosione che risulta averle provocato una frattura composta del VI arco costale a sinistra a cui è conseguita una inabilità temporanea del 50% per 90 giorni e del 25% per i successivi 30 (si veda in proposito la consulenza medico legale resa a [redacted] a dalla dott.sa [redacted], del 27 aprile 2023, depositata all'udienza del 2.5.2023).

Emergono poi elementi di prova relativi alle conseguenze psichiche che l'evento ha determinato sui due figli minori superstiti.

Spetta inoltre a [redacted] e [redacted] una somma a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali per i beni di loro proprietà che dovessero essere stati coinvolti nel crollo.

Come anticipato, non è possibile provvedere alla liquidazione definitiva del danno. È certo però che il controvalore risarcitorio non potrà essere inferiore all'entità della provvisionale richiesta dalle predette parti civili (al riguardo è sufficiente considerare che – sulla scorta delle c.d. *tablette milanesi* – il danno da perdita del rapporto parentale per ciascun genitore è già di per sé superiore all'importo di 150.000 euro).

L[redacted] sollecita una condanna generica, con condanna al pagamento di una provvisionale pari a 150.000 euro (per danno alla salute temporaneo e permanente e per il risarcimento conseguente alla perdita effetti personali).

È certamente provata l'esistenza di un danno alla salute e di un danno patrimoniale per il pagamento delle spese mediche e per fisioterapia e per la perdita di effetti personali. Quanto al danno alla salute, non si hanno elementi adeguati per accertare definitivamente la percentuale di invalidità permanente. È però possibile determinare il controvalore risarcitorio legato all'invalidità temporanea (applicando le *tablette milanesi*).

Si può pertanto determinare l'entità del danno per il quale si ritiene già raggiunta la piena prova come segue.

L'invalidità temporanea totale per nove mesi - (in ragione di 99€ al giorno) – può essere risarcita con il controvalore di 26.730 euro; l'invalidità temporanea parziale (al 75%) totale per tre mesi - (in ragione di 74,25€ al giorno) – può essere risarcita con il controvalore di 6.700 euro. La somma per l'invalidità temporanea (33.430 euro) deve essere aumentata del 50% per la personalizzazione del danno (personalizzazione elevata data la gravità dell'evento e il trauma morale che necessariamente ne è derivato). Il che porta a determinare il danno da inabilità temporanea al valore di oltre 50.000 euro.

A tale somma debbono aggiungersi 2000 euro per spese mediche; 2000 euro per fisioterapia; 2000 euro per la perdita degli effetti personali.

Considerato poi che deve ancora essere determinato il valore dell'inabilità permanente (esistente, ma da determinare con maggiore precisione), ne discende che [redacted] dovrà essere risarcito con una somma sicuramente non inferiore a 60.000 euro (somma al cui pagamento P[redacted] deve essere condannato a titolo di provvisionale, salva la prova del maggior danno).

██████████ sollecita una condanna al risarcimento del danno quantificato in misura di euro 162.541 (per danno biologico da IP, ITT e ITP) o a condanna al pagamento di una provvisionale di euro 90.000.

Il Tribunale ritiene dimostrata la sussistenza di un danno biologico da in misura certamente non inferiore al 10% (cfr. relazione medica in atti; è sicuramente possibile che l'invalidità permanente possa essere anche superiore) e un'invalidità temporanea commisurabile al 100% per 29 giorni; al 75% per 90 giorni; al 50% per 90 giorni.

Applicando le tabelle milanesi e considerata l'età di ██████████ ████████ si ha la possibilità di calcolare il danno sicuramente provato in questa sede come segue: invalidità permanente al 10% (23.347 euro); invalidità temporanea (come sopra determinata) (14.000 euro).

Il totale di 37.347 euro deve poi essere aumentato del 50% per la personalizzazione del danno (circa 18.673 euro). L'entità della personalizzazione – come per ██████████ – si fonda sulla gravità del trauma fisico e psichico conseguente al coinvolgimento nell'esplosione e nel crollo.

Ne discende che ██████████ dovrà essere risarcito con una somma sicuramente non inferiore a 56.000 euro (somma al cui pagamento P██████████ deve essere condannato a titolo di provvisionale, salva la prova del maggior danno).

██████████ ha subito un danno morale costituito dalla sofferenza per la difficile condizione del compagno ██████████, in conseguenza, dell'incidente, accompagnato dalla paura che potesse non sopravvivere.

██████████ ha inoltre subito un danno patrimoniale corrispondente al valore dei beni di sua proprietà contenuti nell'appartamento e all'eventuale costo sostenuto per ottenere un'altra soluzione abitativa.

L'entità del valore dei beni persi e distrutti è da determinare con maggiore precisione. Così come l'entità del controvalore risarcitorio per la sofferenza psichica per l'esposizione a rischio di vita del proprio fidanzato (e per la propria persona).

Il Tribunale ritiene però che il valore del controvalore risarcitorio non possa essere irrisorio e debba essere determinato in misura non inferiore a 10.000 euro (somma al cui pagamento ██████████ deve essere condannato a titolo di provvisionale, salva la prova del maggior danno).

██████████ formula una domanda di condanna al risarcimento dei danni commisurati in 120.000 euro ovvero la condanna al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro di provvisionale (danno emergente: perdita dell'immobile acquistato anni prima per 150.000 euro, mutuo da pagare ancora in corso + spese per affitto di altro alloggio).

██████████, proprietario, di un immobile nella palazzina confinante a quella in cui si è verificata l'esplosione, ha subito danni patrimoniali corrispondenti al valore dei pregiudizi subiti dall'immobile (e dai beni ivi contenuti), seriamente danneggiato dall'esplosione e dichiarato inagibile in conseguenza dello stesso, oltre che agli eventuali costi per l'acquisto o la locazione di un diverso immobile, in conseguenza della predetta inagibilità.

Il Tribunale ritiene sicuramente di potere accogliere la domanda di condanna al pagamento della provvisoria (nei limiti della domanda), essendo sufficiente al riguardo osservare che il valore dell'immobile andato distrutto era – al momento dell'acquisto – di 150.000 euro (v. atto di vendita).

In applicazione del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 541 c.p.p. l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione e rappresentanza in giudizio delle parti civili.

Le spese relative alla fase dibattimentale debbono essere liquidate in complessivi euro 3592, così ripartiti: euro 473 quanto alla fase di studio; euro per la 567 la fase introduttiva; euro 1.134 quanto alla fase istruttoria; euro 1.418 quanto alla fase decisoria.

Le spese sono così liquidate sulla base delle tabelle di cui al d.m. 55/2014, secondo i valori medi, non essendovi elementi a cui ancorare un discostamento dagli stessi.

Tale importo può nel caso di specie essere incrementato del 30% (15% per ogni parte), con riferimento ai compensi spettanti ai difensori che hanno assistito due parti civili (il difensore di [REDACTED] e [REDACTED] e quello dei signori [REDACTED]).

L'imputato deve dunque essere condannato al pagamento in favore delle parti civili degli importi di seguito indicati -oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge- per le spese relative alla rappresentanza in giudizio della parte civile.

- a) Euro 4.669,60, oltre spese generali, CpA ed IVA come per legge, in favore delle parti civili [REDACTED]a e [REDACTED]A [REDACTED].
- b) Euro 3.592, oltre spese generali, CpA ed IVA come per legge, in favore della parte civile [REDACTED]s.
- c) Euro 3.592, oltre spese generali, CpA ed IVA come per legge, in favore della parte civile R[REDACTED].
- d) Euro 4.669,60, oltre spese generali, CpA ed IVA come per legge, in favore delle parti civili T[REDACTED]e [REDACTED].

Il carattere articolato della motivazione e il concomitante carico di lavoro gravante sul Tribunale giustifica l'indicazione del termine di giorni novanta per il deposito dei motivi della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA [REDACTED] [REDACTED] responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica ai capi 1) e 2) e - unificati i predetti reati dal vincolo del concorso formale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata al capo 2), operati gli aumenti per la continuazione – lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i delitti contestati ai capi 1) e 2)

responsabile del reato a lui ascritto al capo 3) e ritenute le circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione.

e così complessivamente lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

CONDANNA [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento del danno subito da ciascuna delle parti civili costituite, da liquidare in separato giudizio, condannando sin d'ora l'imputato al pagamento in favore di ciascuna parte civile di una provvisionale, liquidata nelle misure che seguono:

- 10.000 euro, in favore di [REDACTED]
- 60.000 euro, in favore di [REDACTED]
- 56.000 euro, in favore di [REDACTED]
- 50.000 euro, in favore di [REDACTED]
- 150.000 euro, in favore di [REDACTED]
- 150.000 euro, in favore di [REDACTED], in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale
- 150.000 euro, in favore di [REDACTED], in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale

CONDANNA PENNESI Ernesto alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione e rappresentanza in giudizio delle parti civili, liquidate come segue:

- Euro 4.669,60, oltre spese generali, CpA ed IVA come per legge, in favore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED]
- Euro 3.592, oltre spese generali, CpA ed IVA come per legge, in favore della parte civile P [REDACTED]
- Euro 3.592, oltre spese generali, CpA ed IVA come per legge, in favore della parte civile [REDACTED]
- Euro 4.669,60, oltre spese generali, CpA ed IVA come per legge, in favore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED]

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

INDICA in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi della sentenza.

Torino, 13 luglio 2023

Il giudice
(Andrea Natale)

*Deposito in cancelleria
08/07/23*

Andrea Natale

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D. SECT. ANNA MAURA SPURIA

Minuta redatta dal dr. Edoardo Scanavino, Magistrato ordinario in tirocinio